

(N. 1861-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 18 gennaio 1952

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la pesca nell'Atlantico Nord Occidentale, firmato a Washington l'8 febbraio 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene ora sottoposto al vostro esame ed alla vostra approvazione s'inquadra nelle opportune iniziative assunte dal Governo per facilitare la nostra marina da pesca, nell'assolvimento dei non lievi compiti cui essa è chiamata.

È nota, infatti, l'insufficiente pescosità delle nostre acque, come pure le notevoli limitazioni che, frapposte da condizioni particolari del momento o da una eccessiva tutela di propri interessi da parte di alcuni Paesi mediterranei, hanno reso o rendono tuttora difficile, al nostro

armamento peschereccio, l'accesso alle stesse scarse zone di pesca del bacino mediterraneo.

A ciò si contrappone, purtroppo, l'esigenza di integrare, con un sempre più cospicuo apporto ittico, le risorse alimentari interne, onde sollevare, per quanto possibile, il volume delle nostre importazioni dall'estero, importazioni che, altrimenti, si rendono sempre più necessarie e mal si conciliano con le nostre disponibilità valutarie.

Anche in questo campo, i nostri armatori ed i nostri marinai hanno dato, però, manifesta prova di quanto possa il nostro sano spi-

rito di intrapresa, e la documentazione di ciò si trova negli attuali indici della ricostruzione del nostro naviglio peschereccio e dell'incremento della produzione ittica, indici già caduti entrambi paurosamente dopo i noti eventi bellici.

Ora, il disegno di legge in esame — in quanto muove da tali considerazioni e, facilitando nuovi accessi alla nostra marina da pesca, afferma ufficialmente la presenza e gli interessi dell'Italia in una delle zone di pesca più importanti del mondo — non può non essere sottolineato con favore, sotto l'aspetto sia formale che sostanziale.

La relazione governativa richiama i motivi che hanno condotto all'Accordo di Washington dell'8 febbraio 1949, motivi che rispecchiano l'esigenza sentita dai Paesi interessati di concordare, ai fini di un più opportuno sfruttamento, gli orientamenti e le direttive per la

ricerca, la protezione e conservazione delle peschiere dell'Atlantico Nord Occidentale.

Qui giova sottolineare che l'Italia è stata compresa in quattro delle cinque zone di pesca in cui si è convenuto di suddividere le acque dell'Atlantico Nord Occidentale, e che l'Accordo non cristallizza la nostra posizione, ma lascia impregiudicato ogni nostro diritto, in quanto il suo meccanismo di funzionamento consente a ciascun Paese aderente di far valere ogni possibile istanza e di adeguare la propria posizione alle varie situazioni del momento.

Sotto questi aspetti e considerato il rinnovato e documentato interesse del nostro armamento per la pesca atlantica, si ritiene che il Senato possa senz'altro pronunciarsi per la ratifica dell'Accordo, il cui onere finanziario si appalesa, fra l'altro, del tutto irrilevante.

MERZAGORA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, firmato a Washington l'8 febbraio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La spesa di complessive lire sette milioni annue derivante dall'esecuzione dell'Accordo di cui al precedente articolo 1 graverà sullo stato di previsione del Ministero della Marina mercantile e verrà fronteggiata nell'esercizio 1950-1951 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 458 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, e nell'esercizio 1951-52 mediante riduzione di una eguale somma dello stanziamento del capitolo n. 453 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.